

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

17.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FERA**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Disposizioni a favore di studenti rimpatriati che hanno iniziato gli studi nei licei scientifici italiani all'estero. (1110)	189

#### La riunione comincia alle 9.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bonucci, Cambi, Fantechi, Ferreri, Ghigi, Mezzasoma, Pace Biagio, Pallotta, Pagliani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(È presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice).

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore di studenti rimpatriati che hanno iniziato gli studi nei licei scientifici italiani all'estero. (1110)**

PRESIDENTE mette in rilievo l'importanza del disegno di legge, che - in connessione con la speciale contingenza deter-

minata dallo stato di guerra - coordina le norme vigenti per le scuole italiane all'estero con la legislazione scolastica del Regno.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ricorda che - a norma delle vigenti disposizioni - i nostri connazionali, i quali abbiano conseguito la maturità nei licei scientifici italiani all'estero, possono essere iscritti a tutte le Facoltà universitarie del Regno, comprese quelle per le quali è richiesta la maturità classica.

A causa della guerra, parecchi giovani, che si trovavano in queste condizioni, hanno dovuto rimpatriare e proseguire i loro studi nei licei scientifici del Regno: il disegno di legge mira, appunto, a consentire che essi possano godere della concessione di cui avrebbero goduto se avessero conseguito all'estero il titolo di maturità.

Il provvedimento in esame riveste carattere di urgenza, in relazione all'imminente riapertura delle scuole e ai termini di iscrizione alle Università.

RISPOLI, *Relatore*, nota che l'odierno disegno di legge, che non ha bisogno di particolari commenti, trova il suo posto nel quadro dei rapporti che intercedono tra le norme relative alle scuole italiane all'estero, le quali dipendono dal Ministero degli affari esteri, e la legislazione scolastica relativa agli istituti del Regno.

Come è noto, le scuole italiane all'estero hanno soprattutto ordinamento di liceo scientifico, anziché di liceo classico, e la legge

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concede ai giovani, che vi conseguono il diploma di maturità, il diritto di essere iscritti a qualsiasi Facoltà universitaria, compresa la Facoltà di lettere, nonostante che nei licei scientifici non si insegnino il greco. Occorreva provvedere a che i giovani rimpatriati e che, in forza delle circostanze, avessero terminato i loro studi nel Regno, non venissero menomati dei diritti precedentemente goduti.

Ritiene che la maggioranza di essi si avvierà piuttosto verso il liceo scientifico, anziché verso il liceo classico: e ciò conferma la opportunità del disegno di legge, che rappresenta il necessario adeguamento dei due ordinamenti.

Coglie l'occasione per esprimere il voto (e tale, del resto, ritiene sia il proposito così del Ministero degli affari esteri come del Ministero dell'educazione nazionale), che la legislazione relativa alle nostre scuole all'estero sia adeguata il più possibile a tutta la legi-

slazione scolastica italiana, la quale, soprattutto nel clima della Carta della Scuola, presenta, rispetto alla situazione estera, notevoli novità di ordinamenti e di funzioni. Ciò tanto più, in quanto, col progressivo ingrandimento dell'Impero e col sempre maggiore prestigio dell'Italia nel mondo, lo scambio di alunni tra le scuole italiane e le scuole straniere diventa e diventerà sempre più frequente.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.  
(Vedi Allegato).

**La riunione termina alle 9.30.**

**ALLEGATO**

## **TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Disposizioni a favore di studenti rimpatriati  
che hanno iniziato gli studi nei licei scien-  
tifici italiani all'estero. (1110)**

ARTICOLO UNICO.

Gli studenti italiani, i quali, negli anni scolastici 1939-40 e 1940-41, si siano iscritti ai licei scientifici del Regno, provenendo dai Regi licei scientifici all'estero, potranno, quando abbiano conseguito la maturità scientifica, essere iscritti presso tutte le Facoltà universitarie.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

